

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 aprile 2025, n. 223 "STUDIO ORTO KINESIS S.R.L." (P. IVA 00266730753) e "CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L." (P. IVA 04230830756). Parere di compatibilità parzialmente favorevole ex art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dai Comuni nell'arco temporale del 18° bimestre a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i.. presentate dalle Società per varie discipline nell'ambito territoriale dell'ASL Lecce.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 31/03/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") prevede che "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3 (*“Compiti della Regione”*) co. 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7;...(omissis)”;

- all’art. 5 (*“Autorizzazioni”*), co. 1 che *“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale”;*
- all’art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*) che:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura ...(omissis).

2. Il comune, ...(omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) ...(omissis).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione...(omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione.

...(omissis).

...(omissis)”.

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”*) prevede:

- all’art. 4 (*“Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile”*), co. 9 che *“Negli studi medici di cui all’art. 5, co. 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all’art. 5, co. 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all’art. 5, co. 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione*

per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.[grassetto aggiunto – NdR]”;

- all'art. 14 (“Fabbisogno”), co. 2 che “Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:
 - a. una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;
 - b. una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;
 - c. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;
 - d. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;

dbis.(omissis)”;

- all'art. 15 (“Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità”) che “1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 (“Adozione dei criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”, che ha sostituito la D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.”, stabilisce, tra l'altro, che:

“Ai sensi delle norme sopra riportate ed alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione

sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti.

...(omissis)

1. Sul parametro della localizzazione territoriale.

Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell'arco temporale di riferimento di volta in volta concluso...(omissis).

2. Sul parametro del fabbisogno complessivo.

Con riferimento al parametro del fabbisogno assistenziale complessivo, si fa riferimento al fabbisogno sanitario regionale normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia, determinato attraverso parametri numerici definiti o rapportati alla popolazione residente in ambito provinciale.

3. Determinazione dell'arco temporale di riferimento.

Le richieste di verifica di compatibilità pervenute nell'arco del bimestre di volta in volta maturato per la medesima tipologia di struttura, successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione, sono valutate, una volta concluso il bimestre di riferimento, comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento.

...(omissis)".

Nell'arco temporale maturato ai sensi della citata normativa, che va **dal 15° al 17° bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. (dall'08/01/2023 al 07/07/2023) non risultano pervenute richieste di verifica di compatibilità per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce, mentre nel **18° bimestre** (dall'08/07/2023 al 07/09/2023) sono pervenute le seguenti richieste di verifica di compatibilità:

- dal Comune di Carmiano (LE) con pec del 13/07/2023 a seguito di istanza della società "**STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.**", p. IVA 00266730753, per l'autorizzazione alla realizzazione di "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con sede operativa in **Carmiano (LE) alla via Lecce n. 45** per la disciplina di OCULISTICA, per una o più discipline di AREA CHIRURGICA e MEDICA, e per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA;
- dal Comune di Cutrofiano (LE) con pec dell'08/08/2023 a seguito di istanza della società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**", p. IVA 04230830756, per l'autorizzazione alla realizzazione di "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con sede operativa in **Cutrofiano (LE) alla via Siracusa n. 1/bis**, per la disciplina di OCULISTICA e per una o più discipline di AREA CHIRURGICA.

Con nota prot. 579015 del 22/11/2024 la scrivente Sezione ha invitato il Direttore Generale dell'ASL Bari "**ad esprimere un parere motivato sulla localizzazione territoriale delle due istanze pervenute nel bimestre 18, tenendo conto dei seguenti criteri:**

- a. distribuzione nell'ambito provinciale della domanda assistenziale riferibile alla medesima tipologia di struttura interessata;
- b. localizzazione della struttura oggetto di istanza, sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica di compatibilità;

- c. *eventuale localizzazione delle strutture pubbliche o private della medesima tipologia in relazione alle quali è stato già rilasciato parere di compatibilità;*
- d. *eventuale allocazione di strutture private della medesima tipologia interessata già in esercizio nel territorio provinciale ed eventuale allocazione di strutture pubbliche incluse nella programmazione regionale;*
- e. *eventuale programmazione aziendale di ulteriori strutture pubbliche della medesima tipologia da attivare nell'ambito della ASL interessata."*

Con pec del 13/01/2025 il Direttore Generale dell'ASL LE ha inviato la nota prot. U.0005570 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 20613 del 15/01/2025, con la quale ha rappresentato che:

"...(omissis)

Gli ambulatori chirurgici per la disciplina di oculistica, di cui si chiede la localizzazione, effettuano, tra le altre, prestazioni di FACOEMULSIFICAZIONE DEL CRISTALLINO per il trattamento della cataratta.

La domanda assistenziale relativa alla cataratta è molto alta nel nostro territorio. La rilevazione effettuata nello scorso agosto ha evidenziato una lista di attesa (pazienti prenotati con intervallo di tempo tra prenotazione e appuntamento > 120 giorni) di 10.422 persone, delle quali 9.958 residenti in provincia di Lecce.

La prestazione in oggetto è eseguita, nel pubblico, presso il PO "V. Fazzi" di Lecce, il PO di Gallipoli, il PO di Galatina e presso i PTA di Maglie, Nardò e Gagliano del Capo, nonché, in convenzione, dall'Ente Ecclesiastico C. Panico di Tricase.

Le suddette strutture, escluso l'EE Panico di Tricase, garantiscono complessivamente circa 6.200 prestazioni/anno. Non è previsto che altre strutture pubbliche erogino tale prestazione. La domanda, pertanto, è eccedente rispetto alla capacità di risposta delle strutture erogatrici, tant'è che vi è un'attesa di almeno un anno per la prenotazione dell'intervento (febbraio 2026).

Allo stato, è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità per 14 strutture di cui attualmente ne sono attive solo 3. La distribuzione geografica delle strutture già attive/autorizzate è rappresentata nella cartina che segue.

...(omissis)

Come si evince anche dalla cartina sopra riportata, le due strutture per le quali si chiede parere di compatibilità si trovano in aree importanti, con una densità di popolazione cospicua e potrebbero servire territori la cui domanda assistenziale è molto ampia.

Infatti, la struttura sita in Carmiano, come evidente, serve un'area che confina con 3 distretti sociosanitari (Campi Salentina, Nardò e Lecce). I comuni limitrofi sono Novoli, Arnesano, Leverano, Copertino e Veglie. Quest'area conta una popolazione residente di 72.716 persone, pari al 9,48% della popolazione della provincia di Lecce. Inoltre, analizzando le liste di attesa, emerge che la domanda espressa di quest'area rappresenta l'8,02% del totale dei residenti in provincia.

Altresì, come si evince dalla cartina, l'area in cui la struttura andrebbe ad insistere è scoperta da altre strutture (cerchio rosso).

La struttura sita in Cutrofiano, invece, servirebbe un'area che confina con 3 distretti sociosanitari (Galatina, Casarano e Maglie). I comuni limitrofi sono Sogliano Cavour, Galatina, Corigliano, Maglie, Melpignano, Scorrano, Supersano, Collepasso, Aradeo e Neviano. Quest'area conta una popolazione residente di 89.080 persone, pari al 11,61% della popolazione della provincia di Lecce. Inoltre, analizzando le liste di attesa, emerge che la domanda espressa di quest'area rappresenta il 10,12% (1.008 persone) del totale dei residenti in provincia.

Pertanto, sebbene l'area in cui la struttura andrebbe ad insistere consti già di alcune strutture autorizzate, il fabbisogno è tale da consentire un'ulteriore struttura.

A tal fine questa Azienda esprime parere favorevole."

Per quanto sopra:

visto che il R.R. n. 15/2020 e s.m.i. stabilisce all'art. 14 ("Fabbisogno") co. 2 che il fabbisogno "(omissis) deve ritenersi corrispondente a:

- a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
- b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per*

una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica"

- c. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;
- d. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;"

dbis) ... (omissis)";

premesso che la popolazione residente nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce al 1° gennaio 2024 è pari a n. 767.356 abitanti (fonte ISTAT – popolazione residente), per cui il **fabbisog**no vigente è di:

- **n. 19 (diciannove)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;
- **n. 15 (quindici)** strutture per una o più branche di **AREA CHIRURGICA**;
- **n. 10 (dieci)** strutture per una o più branche di **AREA MEDICA**;
- **n. 10 (dieci)** strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;

rilevato che con atti dirigenziali n. 156 del 24/05/2023, n. 222 dell'01/08/2023, n. 229 del 02/08/2023, n. 267 del 20/09/2023, n. 160 del 04/04/2024, n. 298 del 28/06/2024 e n. 363 del 31/07/2024 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale provinciale e con riferimento all'arco temporale dal 1° al 14° bimestre (dall'08/09/2020 al 07/01/2023), ha **già rilasciato parere favorevole** in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione pervenute da:

- **n. 14 (quattordici)** strutture per la branca di **OCULISTICA** di cui n. 9 nel primo bimestre, n. 2 nel secondo, nessuna nel terzo, n. 1 struttura nel quarto, n. 1 struttura nel quinto e n. 1 struttura nel quattordicesimo;
- **n. 15 (quindici)** strutture per una o più branche dell'**AREA CHIRURGICA** di cui n. 9 nel primo bimestre, n. 2 nel secondo, nessuna nel terzo e quarto, n. 1 nel quinto, n. 1 nel sesto, n. 1 nel settimo e n. 1 nel quattordicesimo;
- **n. 10 (dieci)** strutture per una o più branche dell'**AREA MEDICA** di cui n. 8 (otto) nel primo bimestre, n. 2 nel secondo, nessuna nel terzo e quarto bimestre;
- **n. 9 (nove)** strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA** pervenute nel primo bimestre;

rilevato che il fabbisogno regolamentare risulta, pertanto, interamente soddisfatto nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce per l'**AREA CHIRURGICA e MEDICA**, mentre **residua** in misura pari a **n. 5 (cinque) strutture** per la disciplina di **OCULISTICA** e **n. 1 (una) struttura** per la disciplina di **CHIRURGIA PLASTICA**, come di seguito rappresentato:

Bim	Comune	Denominazione soggetto	sito	a) Ocul.	b) Area Chirurg.	c) Area Medica	d) Chir. Plast.
		FABBISOGNO REGOLAMENTARE (num. strutture)		19	15	10	10
1	Specchia	Specchiapharm S.r.l.	Via R. Levi Montalcini n. 2	1	1	1	1
1	Cavallino	Polilab Calabrese S.r.l.	Via Lecce-Maglie Km 1,5	1	1	1	1
1	Martignano	Santa Chiara Martignano S.r.l.	Via Caduti di tutte le guerre snc	1	1	1	1
1	Squinzano	Sorimed S.r.l.	Via Campi n. 170	1	1		1
1	Racale	Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.	Via Milano snc	1	1	1	1

1	Lecce	Studio dentistico Stefanelli S.r.l.	Via A. Gramsci ang. V.le Japigia n. 3	1	1	1	1
1	Tricase	Studio dentistico Stefanelli S.r.l.	Via L. Galvani n. 25	1	1	1	1
1	Racale	Centro Medico San Sebastiano S.r.l.	Via G. Mazzini n. 182	1	1	1	1
1	Cutrofiano	Villa Immacolata S.r.l.	Località Pozzo Dolce snc	1	1	1	1
2	Galatone	Althea S.r.l.s.	Via Lecce n. 8	1	1	1	
2	Galatone	Santa Lucia Srl	Via A. Moro n. 48	1	1	1	
4	Lecce	Orao S.r.l.	Via L. Romano nn. 71-79	1			
5	Lecce	ARATRAVEL S.r.l.	Via O. Ducas n. 3	1	1		
6	Tiggiano	DERMATOLOGIA MYSKIN S.r.l.	Via San Marco ang. Via Del Mare		1		
7	Lecce	Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani S.r.l	Via A. Moro n. 8		1		
14	Scorrano	ELITE S.T.P. a R.L.	Via G. D'Annunzio n. 136	1	1		
		PARERE FAVOREVOLE GIA' RILASCIATO (num. strutture)		14	15	10	9
		FABBISOGNO RESIDUO (num. strutture)		5	0	0	1

dato atto che sono ad oggi in corso di **valutazione comparativa**, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell'articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037/2013, le richieste di verifica di compatibilità pervenute in relazione a n. 2 istanze per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA** relative al 2° bimestre, essendo il fabbisogno residuo inferiore e in numero pari a **n. 1 struttura**;

considerato che nell'arco temporale dal 15° al 17° bimestre (dall'08/01/2023 al 07/07/2023) non sono pervenute alla scrivente Sezione richieste comunali di verifica di compatibilità inerenti al territorio provinciale di riferimento dell'ASL Lecce per strutture di specialistica ambulatoriale chirurgica;

considerato, altresì, il parere favorevole espresso dalla Direzione generale dell'ASL Lecce sulla localizzazione territoriale della struttura ai sensi della D.G.R. n. 1825/2022;

si propone di rilasciare:

- **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 18° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. per la disciplina di **OCULISTICA** alla richieste trasmesse da:
 - dal Comune di Carmiano (LE) a seguito di istanza della società "**STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.**", p. IVA 00266730753, con sede operativa in **Carmiano (LE) alla via Lecce n. 45**;
 - dal Comune di Cutrofiano (LE) a seguito di istanza della società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**",

p. IVA 04230830756, con sede operativa in **Cutrofiano (LE) alla via Siracusa n. 1/bis;**

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le Società destinatarie del provvedimento sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali allegati alle istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei Comuni competenti, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le Società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- **conseguente parere di compatibilità negativo** ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 18° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune di Carmiano (LE) a seguito di istanza della società "**STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.**", nella sede operativa sopra indicata, per una o più discipline di AREA CHIRURGICA e MEDICA, e per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA;
- **conseguente parere di compatibilità negativo** ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 18° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune di Cutrofiano (LE) a seguito di istanza della società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**", nella sede operativa sopra indicata, per una o più discipline di AREA CHIRURGICA.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare:

- **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 18° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. per la disciplina di **OCULISTICA** alla richieste trasmesse da:
 - dal Comune di Carmiano (LE) a seguito di istanza della società "**STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.**", p. IVA 00266730753, con sede operativa in **Carmiano (LE) alla via Lecce n. 45**;
 - dal Comune di Cutrofiano (LE) a seguito di istanza della società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**", p. IVA 04230830756, con sede operativa in **Cutrofiano (LE) alla via Siracusa n. 1/bis**;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le Società destinatarie del provvedimento sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali allegati alle istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei Comuni competenti, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le Società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- **conseguente parere di compatibilità negativo** ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 18° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune di Carmiano (LE) a seguito di istanza della società "**STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.**", nella sede operativa sopra indicata, per una o più discipline di AREA CHIRURGICA e MEDICA, e per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA;
- **conseguente parere di compatibilità negativo** ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 18° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune di Cutrofiano (LE) a seguito di istanza della società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**", nella sede operativa sopra indicata, per una o più discipline di AREA CHIRURGICA.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante di “STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.” (studio.ortokinesis@legalmail.it) e “CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.” (centrobiolab@pec.it);
- al Direttore Generale dell’ASL LE (pec: *protocollo@pec.asl.lecce.it*);
- al Dip. di Prevenzione dell’ASL LE (pec: *dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it*);
- al Sindaco di Cutrofiano (protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco di Carmiano (protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2025/00241 dei sottoscrittori della proposta:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
Mauro Nicastro